

Promemoria

per la sostituzione degli agenti estinguenti contenenti PFOS negli impianti di spegnimento fissi con scadenza al 30 novembre 2018

Il presente promemoria è stato elaborato dall'Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza (SES) in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ed è destinato ai prestatori di servizi e ai gestori di impianti di spegnimento fissi.

1 Oggetto, obiettivo e campo d'applicazione

- 1.1 Il presente promemoria concerne gli agenti estinguenti fluorosintetici (AFFF) contenenti acido perfluorottano sulfonato e i suoi derivati (PFOS).
- 1.2 Esso descrive la procedura per la sostituzione di schiume antincendio contenenti PFOS, da attuare conformemente all'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) entro il 30 novembre 2018 negli impianti di spegnimento fissi (di seguito denominati impianti di spegnimento), nonché la procedura per lo smaltimento di tali agenti schiumogeni.
- 1.3 Non sono presi in considerazione altri obblighi e provvedimenti di protezione delle persone e dell'ambiente eventualmente derivanti, secondo l'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR), dal tipo e dalla quantità di sostanze utilizzate o stoccate, né altri requisiti specifici e/o imposti dalle autorità secondo l'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) per i settori di protezione delle acque sotterranee.

2 Basi legali

- 2.1 Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), allegato 1.16.
- 2.2 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201).
- 2.3 Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif, RS 814.610).
- 2.4 Direttiva SES "Impianti sprinkler" dell'Associazione svizzera dei costruttori di sistemi di sicurezza (SES), edizione 2015.
- 2.5 Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA): circolare del 1° febbraio 2011 sugli impianti con additivi AFFF, 02/11 ("Anlagen mit Zumischung filmbildender Schaummittel").
- 2.6 Guidance on best available techniques and best environmental practices for the use of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) and related chemicals listed under the Stockholm Convention, 2017.

3 Prescrizioni legali

3.1 Diritto in materia di prodotti chimici

Divieto dei perfluorottano sulfonati (PFOS): l'immissione sul mercato di schiume antincendio con un contenuto di perfluorottano sulfonati pari o superiore allo 0,001% è vietata dal 1° agosto 2011 (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici ORRPChim, allegato 1.16, capoverso 2). Le schiume antincendio contenenti PFOS immesse sul mercato prima del 1° agosto 2011 possono essere ancora impiegate fino al 30 novembre 2018 nelle installazioni per la protezione di impianti, inclusa l'utilizzazione per i necessari controlli delle funzioni di tali installazioni (ORRPChim, allegato 1.16, capoverso 5, lettera a).

3.2 Di principio

Gli agenti schiumogeni immessi sul mercato prima del 1° agosto 2011 sono considerati sostanze contenenti PFOS nella misura in cui non sia possibile dimostrare il contrario mediante bollettini di consegna, schede di dati di sicurezza, attestazioni dei fornitori di agenti schiumogeni o analisi di laboratori competenti in materia¹.

4 Provvedimenti per la revisione di impianti di spegnimento

4.1 Per parti strutturali a diretto contatto con concentrato schiumogeno; ad esempio:

- *dispositivi di stoccaggio (serbatoi, raccorderie ecc.)*
- *tubazioni*
- *dispositivi di dosaggio (miscelatori, pompe, raccorderie ecc.)*

L'agente schiumogeno deve essere eliminato completamente dalle parti strutturali sopra menzionate. Queste vanno risciacquate accuratamente fino a quando fuoriesce solo acqua limpida senza più tracce visibili di formazione di schiuma.

Il concentrato schiumogeno, inclusa l'acqua di risciacquo, va raccolto integralmente e smaltito a regola d'arte conformemente al capoverso 6 "Smaltimento".

¹In seguito alla richiesta formulata tramite il sistema online dell'Associazione dei Laboratori Svizzeri Swiss Testing Labs, due laboratori si sono annunciati e dichiarati competenti per l'analisi di PFOS in schiume antincendio: SGS Institut Fresenius GmbH, Kölliken, e Bachema AG, Schlieren.

4.2 Per parti strutturali a diretto contatto con miscele schiumogene; (miscele a partire da 0,1% vol. PFOS); ad esempio:

- *distribuzione centrale*
- *postazione delle valvole d'allarme*
- *rete di tubazioni*
- *ugelli di spegnimento*
- *raccorderie*

Tutte le parti d'impianto precaricate con miscele schiumogene (premix) devono essere vuotate accuratamente. Il premix va raccolto integralmente e smaltito a regola d'arte conformemente al capoverso 6 "Smaltimento". Un risciacquo separato della rete di tubazioni non è necessario.

5 Ricarica dell'impianto di spegnimento

5.1 Dopo i provvedimenti descritti al capoverso 4, l'impianto di spegnimento può essere ricaricato con un nuovo agente schiumogeno o premix privo di PFOS e quindi rimesso in funzione.

6 Smaltimento di miscele e concentrati schiumogeni

- 6.1 Conformemente all'art. 10 dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), è vietato smaltire rifiuti solidi e liquidi insieme alle acque di scarico. Le miscele e i concentrati schiumogeni di impianti sprinkler o estintori, risultanti da lavori di manutenzione o dall'attivazione degli impianti, non devono essere scaricati nella canalizzazione pubblica delle acque reflue né in altre acque. Va altresì evitata qualsiasi infiltrazione.
- 6.2 Le miscele e i concentrati schiumogeni di impianti sprinkler sono considerati rifiuti speciali e vanno smaltiti da imprese di smaltimento autorizzate, conformemente all'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610). Corrisponde allo stato della tecnica lo smaltimento in inceneritore ad alta temperatura o in cementificio (cfr. 2.6). Le imprese di smaltimento autorizzate sono elencate al sito web veva-online.admin.ch → Aziende.
- 6.3 I rifiuti speciali in quantità inferiori a 50 kg possono essere smaltiti senza modulo di accompagnamento. L'impresa di smaltimento deve tuttavia rilasciare una ricevuta che ne attesti lo smaltimento a regola d'arte. A partire dai 50 kg si applica la procedura che prevede l'obbligo del modulo di accompagnamento, descritta al seguente sito web:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/aiuto-all_esecuzione-sul-traffico-di-rifiuti-speciali-e-di-altri/obblighi-dei-detentori-per-la-consegna-dei-rifiuti/obblighi-delle-aziende-fornitrici/contenuto--forma-e-utilizzazione-di-moduli-di-accompagnamento.html
- 6.4 Per la dichiarazione e lo smaltimento delle miscele e dei concentrati schiumogeni vanno utilizzati e comunicati i seguenti codici di rifiuti, con l'annotazione aggiunta "PFOS":
- > 0,3% PFOS: 16 03 05 [S]: *rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose*
 - ≤ 0,3% PFOS: 16 03 06: *rifiuti organici, ad eccezione di quelli contemplati dal codice 16 03 05*
- 6.5 Lo smaltimento deve essere rispettoso dell'ambiente anche se non si tratta di rifiuti speciali (≤ 0,3% PFOS). Per principio, non è ammesso lo scarico nella canalizzazione.

7 Certificazione

- 7.1 La ditta installatrice conferma qui di seguito con firma giuridicamente valida di aver attuato integralmente i provvedimenti descritti nel presente promemoria.
- 7.2 Il proprietario dell'impianto è tenuto a conservare per almeno cinque anni il relativo certificato di smaltimento (modulo di accompagnamento), conformemente all'art. 6 OTRif.
- 7.3 Il proprietario adempie per l'ultima volta all'obbligo di notifica secondo l'allegato 1.16, cifra 4 capoverso 2 ORRPChim, trasmettendo le certificazioni sottostanti all'indirizzo seguente:
Ufficio federale dell'ambiente, sezione Prodotti chimici industriali, 3003 Berna, oppure: chemicals@bafu.admin.ch.

Ditta installatrice: _____

Luogo / Data: _____ / _____

Nome: _____

Firma: _____

Timbro: 

Proprietario: _____

Luogo / Data: _____ / _____

Nome: _____

Firma: _____

Timbro: 